



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1986 del 24.04.2026

Corte Sportiva di Appello n.37

Seduta del giorno 24.04.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Daniele Grano, avv. Angelo Annicchiarico, avv. Antonio Pollioso.

Visto il reclamo presentato dalla società Ensi Basket Caserta codice FIP 054665 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 1360, di cui al C.U. n° 1902 del 20/04/2026, relativo alla gara n° 505 del campionato di categoria Divisione regionale 1 con il quale è stata comminata ai tesserati della società Ensi Basket Caserta:

- BUBACARR JALLOW squalifica tesserato per 4 gare per comportamento violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione nei confronti degli arbitri e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 33,1/1d RG, art. 36 RG];

- FRANCESCO NAPOLITANO squalifica tesserato per 3 gare per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 33,1/1b RG rec., art. 36 RG rec.];

Sentito telefonicamente il presidente della reclamante, il quale invitava la Corte a contattare telefonicamente il proprio legale, munito di procura.

Sentito telefonicamente l'avv. Luigi Gargiulo, non presente alla gara, il quale si riportava integralmente al contenuto del reclamo soffermandosi sugli episodi di cui si sono resi protagonisti i due tesserati, dai quali sono poi scaturite le sanzioni. Richiedeva, in particolare, che venisse riconosciuta una diversa qualificazione della condotta.

Sentito telefonicamente il secondo arbitro, Sig. D'Angelo Armando, il quale confermava il contenuto del rapporto, soffermandosi sulla dinamica degli episodi contestati.

Relativamente al comportamento tenuto dal tesserato Jallow precisava che lo stesso calciava con violenza il pallone in direzione del tavolo dove il direttore di gara si trovava per effettuare la segnalazione. Riferiva, inoltre, che lo stesso, una volta rientrato negli spogliatoi, ne usciva successivamente non perdendo il contatto visivo con il campo di gara. Confermava integralmente quanto riportato nel rapporto in merito al comportamento tenuto dal tesserato Napolitano.

Sentito telefonicamente l'osservatore degli arbitri, Sig. Palmieri Ludovico, presente alla gara, il quale confermava che il gesto compiuto dal tesserato Jallow fosse volontario nonché molto violento e, diretto nei confronti degli arbitri, colpiva invece di striscio un avversario e, successivamente, nella ricaduta, sfiorava l'arbitro.

TANTO PREMESSO

La Corte, accertata la ricostruzione dei fatti, letto il rapporto arbitrale, ascoltati telefonicamente il legale di parte reclamante, il secondo arbitro nonché l'osservatore degli arbitri, ritiene provata la dinamica dei fatti così come descritta nel rapporto arbitrale. Alla luce, peraltro, della mancanza di precedenti nell'ultimo quinquennio, al tesserato Bubacarr Jallow è possibile applicare l'attenuante di cui all'art. 21,4 up RG.

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in riforma parziale del provvedimento del Giudice di primo grado, riduce la sanzione applicata nei confronti del tesserato Bubacarr Jallow nella misura di tre giornate di squalifica.

Conferma nel resto il provvedimento impugnato.

Dispone incamerarsi l'80% della tassa reclamo.

Napoli, 24 aprile 2026

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli